

**Sentenza:** n. 104 del 17 Marzo 2010;

**Materia:** ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e ordine pubblico e sicurezza;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza pubblica art. 117 comma 2 lett. g) e h) della Costituzione; legge 24 dicembre 2003, n.363, art. 22( Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali);

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 3 comma 4,18 e 20, della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22. (Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa da fondo).

**Esito:** non fondatezza della questione;

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 104/2009 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della regione Basilicata 22 Luglio 2009, n.22,( Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il secondo il quale le norme impugnate stabilendo che “i gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi, indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni”, gravano le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non previsto dalla legge statale n. 363, del 2003 ( Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e violerebbero l' art.117, secondo comma, lettera g) Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione statale.

Inoltre attribuirebbero, alle Forze di Polizia compiti aggiuntivi, rispetto alle previsioni della legge statale n. 363 del 2003, il cui art. 21 demanda alle suddette Forze la vigilanza sul rispetto delle sole disposizioni della legge statale e non anche di quelle dettate dalle leggi regionali.

Secondo la Corte la denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e in materia di ordine pubblico e sicurezza non è fondata, in quanto gli artt. censurati disciplinano la materia in attuazione dell'art. 22 della legge statale n.363 del 2003, che prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni debbano adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa. La legge n.22 del 2009 della Regione Basilicata

non prevede nuovi obblighi, compiti o funzioni non previsti dalla legge statale a carico degli apparati delle Forze di Polizia, ma si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati relativi agli infortuni sciistici e alla loro dinamica, qualora conosciuta, dati che comunque sono già in possesso delle predette Forze, in quanto acquisiti nello svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla legge statale.